



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.

Cari colleghi,

nel solco della solidarietà, da sempre praticata dal SIULP e al fine di sostenere anche economicamente, le popolazioni del Centro Italia colpite dal recente sisma, si invitano tutte le Segreterie territoriali del SIULP di adoperarsi per una raccolta fondi da devolvere alle popolazioni sfortunate, colpite pesantemente dal sisma, utilizzando il seguente codice iban:

IT85Y076010320000088746003

Causale: "sostegno alle popolazioni vittime del terremoto del 24 agosto 2016".

Si informa che a fine raccolta, sarà inviata a tutte le strutture, la rendicontazione dell'intero ricavato.

FLASH nr. 35 - 2016

- Raccolta fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto 2016.
- Nuova sentenza sul diritto del genitore pubblico dipendente all'assegnazione temporanea
- Organizzazione e modalità di impiego dei Reparti Prevenzione Crimine
- Trasferimento personale del ruolo Agenti ed Assistenti
- Indennità O.P. per servizi connessi allo svolgimento del referendum del 17 aprile 2016
- In vigore il nuovo reato di depistaggio
- Nessuna sanzione disciplinare se l'uso di stupefacenti non è provato
- Legittima la destituzione dal servizio in caso d'inadempimento reiterato di obbligazioni contrattuali
- In arrivo il sorpassometro
- "Messa alla prova" - Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida



Nuova sentenza sul diritto del genitore pubblico dipendente all'assegnazione temporanea

Recentemente, anche il Tribunale civile di Firenze con la sentenza n. 335/2016 dell'08.04.2016, si è occupato dell'istituto di cui all'art. 42 bis d. lgs. n. 151/2001, sancendo il principio che la tutela della maternità e dell'unità familiare è presidiata da norme di rango costituzionale, nel senso che a fronte di regole che tutelano i diritti del minore e dell'unità familiare, l'ordinamento ne debba tenere conto quando si trovi a valutare le domanda di trasferimento o di assegnazione temporanea proposta dal proprio dipendente (pur assolvendo l'Ente a compiti di rilievo costituzionale).

Detto principio non permette all'Amministrazione il rigetto dell'assegnazione temporanea dell'interessato quando l'Ente di appartenenza si trova in una situazione di carenza di organico non concretamente idonea ad arrecare un serio, o peggio, irrimediabile disagio alla propria funzione.

Detto in altri termini, una semplice carenza di organico non può trasformarsi in un elemento ostativo all'accoglimento della domanda.

Proprio questo è il filo conduttore di una pronuncia molto interessante ed utile, che fa luce su tre importanti aspetti del tema dell'assegnazione:

1. verifica del requisito dell'età del bambino;
2. verifica dell'esistenza del posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;
3. verifica di concrete esigenze di servizio nella sede di provenienza che non permettono l'assegnazione.

In primo luogo, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha affermato che il compimento del terzo anno di età del bambino coincide con la "scadenza" del termine per proporre la domanda e non con quello entro il quale godere del beneficio (C.d.S. sentenza n. 1677 dell'08 aprile 2014 e sentenza n. 3 del 10.01.2014).

La traduzione pratica di questo importante assunto è che la domanda può essere presentata all'interno del termine triennale a disposizione (ad esempio anche quando il bambino ha 2 anni), senza che l'amministrazione resistente possa validamente obiettare alcunché.

In secondo luogo, l'esistenza del posto disponibile equivalente nella sede di destinazione si verifica semplicemente controllando che nella sede di destinazione esista una posizione disponibile, ossia un posto disponibile equivalente.


In relazione all'esigenza di servizio nella sede di provenienza, l'Amministrazione non può nascondersi dietro ad un dito, dovendo invece solo dare conto che la scopertura di organico, se veramente esiste, deve essere rilevante e tale da incidere sull'effettività del servizio. In caso contrario, la domanda dell'interessato non potrà essere respinta.

Organizzazione e modalità di impiego dei Reparti Prevenzione Crimine

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha rappresentato la necessità di incontrare codeste OO.SS. a proposito di alcuni aspetti afferenti ad organizzazione e modalità di impiego dei Reparti Prevenzione Crimine operanti sul territorio.

L'incontro a cui parteciperà una delegazione del Siulp si terrà il prossimo 6 settembre

Trasferimento personale del ruolo Agenti ed Assistenti



Riportiamo il testo della nota dell'Ufficio relazioni sindacali in risposta a nostro quesito, pubblicato a seguire.

Con riferimento alla nota Prot. 3.2/ic/43/2016 del 21 gennaio 2016, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti non ha proceduto alla conferma dei vincitori del concorso in argomento in servizio presso i predetti Uffici compresi nel progetto di riorganizzazione e razionalizzazione dei presidi della Polizia di Stato.

Per gli Uffici non rientranti in citato progetto, le assegnazioni sono state disposte nei limiti delle disponibilità di organico.

In relazione agli ultimi avvicendamenti concernenti la mobilità ordinaria del ruolo Agenti ed Assistenti, si è constatato come, ancora una volta, il personale in uscita dagli uffici della Polizia postale non sia stato rimpiazzato con un egual numero di unità in entrata.

Per evitare che, con i prossimi trasferimenti relativi alla mobilità dei Sovrintendenti, si ricreino le condizioni per una ulteriore, significativa emorragia di personale, con la presente siamo a chiedere quanti colleghi del ruolo Sovrintendenti sono in predicato di lasciare gli uffici della specialità e se saranno adeguatamente rimpiazzati da altre unità dello stesso ruolo o di ruoli diversi.

Sarebbe, invero, inaccettabile che l'Amministrazione, attraverso il progressivo depauperamento degli organici della specialità, ritenesse di attuare surrettiziamente un sotteso progetto di smobilitazione e chiusura degli Uffici della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni.

Si resta in attesa di cortese, sollecito riscontro

Indennità O.P. per servizi connessi allo svolgimento del referendum del 17 aprile 2016

Sul nr. 16 del 23 aprile 2016 di questo notiziario pubblicammo il testo della nota 4.6/ic/361/2016 del 22 aprile scorso, concernente l'Indennità di ordine pubblico per servizi connessi svolti in occasione della consultazione referendaria del 17 aprile 2016.

Pubblichiamo di seguito la risposta del Dipartimento della P.S.:

"la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito che per i servizi effettuati dal personale della Polizia di Stato in occasione delle consultazioni elettorali del 17 aprile scorso, non è prevista l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico come da circolare n.333-G/Div.2-2501.04/aa.gg/43 del6/4/2016.

Infatti, per i servizi di vigilanza dinamica, pattugliamento e collegamento, pur se attinenti a funzione di prevenzione sicurezza e controllo del territorio, non è prevista la corresponsione del predetto compenso, così come indicato nella circolare n. 333 - A/9807.G.D.1 del 23/1/1992 e ribadito nella circolare telegrafica n. 333-G/2.3.81 del 7/12/2006.

Rimane altresì invariato il potere di ordinanza del Questore, che potrà individuare, ove necessario, le diverse ed emergenti esigenze che secondo le indicazioni fornite nel tempo, sono da remunerare con l'indennità di ordine pubblico, con provvedimenti di servizio stilati al sorgere dell'evento. E' stato, altresì, comunicato che il capitolo competente al pagamento dell'indennità di ordine pubblico riferito ai servizi prestati per eventi eccezionali o ordinari, è unico, mentre le risorse per i servizi riferiti ai servizi elettorali, vengono assegnate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con integrazioni".

In vigore il nuovo reato di depistaggio



E' entrata in vigore il 2 agosto, la legge n. 133/2016 (pubblicata in G.U. n. 166 del 18 luglio) che introduce nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio.

Il testo è considerato un "traguardo" di grande valore civile, politico e morale, date le ombre che ancora pesano sulle pagine buie della storia d'Italia degli ultimi cinquant'anni (da piazza Fontana a Ustica

per intendersi.

La nuova fattispecie è configurata come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che ostacolano le indagini o sviano la giustizia manomettendo le prove. Ma la legge, oltre a prevedere numerose aggravanti se lo sviamento della giustizia avviene nei processi per strage, mafia e associazioni sovversive, punisce con il carcere anche i "normali cittadini" che si rendono colpevoli di alterazione della scena del crimine, delle cose o delle persone per ingannare il giudice o il perito nei processi civili e amministrativi.

Il nuovo reato di "Frode in processo penale e depistaggio" è stato introdotto novellando in toto l'art. 375 del codice penale e punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: - immuta artificialmente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; - richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

La pena si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è, invece, esclusa se si tratta di reato per il quale non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non viene presentata.

Il nuovo art. 375 c.p. prevede inoltre una pena aumentata da un terzo alla metà "se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento".

Inoltre, se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di strage, mafia e associazioni sovversive, ovvero quelli concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico (ecc.), la pena è della reclusione da sei a dodici anni.

La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta, comunque, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ulteriori aggravanti sono infine previste dal nuovo art. 383-bis c.p. che stabilisce aumenti di pena della reclusione "crescenti" se dal fatto deriva una condanna (arrivando fino a 20 anni in caso di ergastolo).

Analogamente, la nuova fattispecie prevede sconti di pena, dalla metà a due terzi, nei confronti di chi "si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori".

In ogni caso le circostanze attenuanti (diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma) se concorrono con le aggravanti sopra indicate, "non possono

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

La nuova legge prevede anche un giro di vite per il reato di frode processuale. Il testo interviene sul primo comma dell'art. 374 c.p. punendo con la reclusione da uno a cinque anni (in luogo della pena sinora prevista da sei mesi a tre anni), chiunque "nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificialmente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone".

A differenza del depistaggio che è reato proprio, la frode processuale è reato comune.

Secondo il novellato art. 376 c.p., non è punibile, anche nel caso previsto dall'art. 375, primo comma, lett. b), il colpevole che "ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento".

Nessuna sanzione disciplinare se l'uso di stupefacenti non è provato

La questione di fatto ha visto un appartenente alle forze armate ricorrere contro la sanzione disciplinare di sospensione dall'impiego per mesi tre, irrogatagli in quanto segnalato come assuntore di stupefacenti a seguito di alcune intercettazioni telefoniche. Tuttavia all'esito degli esami di routine nessuna traccia risulta delle sostanze in discorso.

Nel suo ricorso il militare critica l'operato dell'amministrazione, deducendo il travisamento dei fatti e la mancanza assoluta di prove e motivazione nel provvedimento adottato; sul fronte opposto il Ministero della Difesa resiste e contesta l'atto introduttivo della causa.

Con la sentenza n. 60/2016 il Tar Friuli da ragione al ricorrente evidenziando due importanti principi:

E' vero che la condotta di un militare deve essere irreprensibile sempre e in ogni circostanza, ma proprio i rigidi binari entro i quali si muove tale condotta esigono che l'Amministrazione fondi le accuse su una solida istruttoria, motivando adeguatamente il proprio provvedimento.

Nel caso concreto i giudici evidenziano come i contenuti delle intercettazioni telefoniche non solo non siano stati seguiti da sviluppi penali, ma appaiano assai vaghi.

Oltre a questo, la carriera del militare è specchiata: egli ha svolto sempre il proprio servizio in modo impeccabile ed ha pure partecipato ad operazioni di guerra.

Il canone del giusto procedimento, secondo il TAR, esige che se viene irrogata una sanzione disciplinare al militare, questa deve essere sorretta da prove, accertamenti rigorosi e ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie: se ciò non avviene, il Ministero viola i principi di base in materia di sanzioni disciplinare e soccombe in causa.

ANNETTA&ASSOCIATI

Convenzione Siulp Nazionale/Studio legale Annetta e Associati

Vi comunichiamo che questa segreteria nazionale ha stipulato con lo Studio Legale Annetta ed Associati, una convenzione, riservata agli iscritti, per favorire l'assistenza legale, in materia penale, per fatti in cui si rivesta la qualità di persona indagata/imputata e/o parte lesa.

E' possibile consultare l'accordo, nella sua interezza, presso ogni struttura SIULP.

Legittima la destituzione dal servizio in caso d'inadempimento reiterato di obbligazioni contrattuali



Il principio è stato affermato recentemente dal Consiglio di Stato Sez. III con la sentenza del 18 luglio 2016 n. 3199.

La vicenda riguarda la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, inflitta a causa di reiterati riprovevoli comportamenti tenuti anche fuori dal servizio, che (unitamente alle numerose pregresse sanzioni disciplinari) denotavano mancanza di senso del decoro e del dovere e ledevano fortemente il prestigio dell'istituzione Polizia di Stato.

Dal procedimento disciplinare era emerso che l'interessato nel 2013, debitore di diverse mensilità del canone di locazione dell'appartamento in cui viveva, nonché delle spese accessorie delle utenze dei servizi, aveva saldato quanto dovuto alla proprietaria solo dopo la notifica del provvedimento di sfratto, emesso dal giudice civile a conclusione di apposito giudizio instaurato dalla proprietaria. Poiché, però, il sovrintendente, comunque, era rimasto debitore del pagamento delle spese accessorie per le utenze, la proprietaria dell'appartamento, non riuscendo ad ottenere il rimborso dell'importo delle bollette pagate, aveva presentato un esposto all'Amministrazione, chiedendole di intervenire presso il dipendente. Il provvedimento disciplinare faceva presente che, seppure il comportamento consistente nel "contrarre debiti senza onorarli" è sanzionato dal d.P.R. n. 737/1981 (Regolamento recante le disposizioni in materia di procedimento disciplinare dei dipendenti della P.S.) all'art. 4, n. 4, con la sola pena pecuniaria, tuttavia, nel caso di specie, l'interessato risultava reiteratamente recidivo, avendo già riportato 30 sanzioni disciplinari, (di cui 5 giorni di consegna di rigore, 8 richiami scritti, 14 pene pecuniarie di diversa entità, 3 deplorazioni e 4 sospensioni disciplinari) e, quindi, riteneva sussistenti i presupposti per la sanzione della destituzione, poiché tali comportamenti erano valutati incompatibili con la permanenza in servizio.

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 18 luglio 2016 n. 3199 ha accolto l'appello del Ministero dell'Interno e respinto il ricorso proposto dal Sovrintendente contro la sanzione di destituzione inflitta in quanto sotto il profilo sostanziale, poi, la sanzione disciplinare irrogata, considerato il quadro complessivo del curriculum di servizio dell'appellato, appare proporzionata alla mancanza ai doveri di servizio addebitata al medesimo.

"Infatti, pur considerando che l'inadempienza alle obbligazioni contrattuali (ai fini disciplinari) è punita con la pena pecuniaria (che nel sistema delle sanzioni disciplinari del personale di P.S. è di minor rilevanza rispetto alla deplorazione, alla sospensione ed alla destituzione), tuttavia il d.P.R. n. 737/1981, in caso di recidiva (tanto più se specifica e reiterata), prevede la possibilità di applicare le sanzioni di livello superiore, compresa la destituzione.

Sotto questo profilo, nella fattispecie, si rileva che, dei 30 precedenti disciplinari a carico dell'interessato, alcuni riguardavano negligenze nell'adempimento dei compiti di servizio, mentre una decina riguardavano lo stesso tipo di inosservanza dei doveri di servizio: si tratta cioè di sanzioni inflitte in ragione del mancato pagamento di crediti (ovvero emissione di assegni a vuoto e vicende simili), che in 3 casi era stato sanzionato con la sospensione dal servizio (due volte per 2 mesi ed una volta per 6 mesi), sanzione di livello immediatamente inferiore alla destituzione, mentre, sotto il profilo della mancanza di senso dell'onore, si rileva che, tra l'altro, nel 1991 e nel

1993 nei confronti dell'appellato erano state adottate anche due sanzioni pecuniarie a seguito di due condanna ai sensi art.570 c.p.(pena sospesa) per violazione degli obblighi di assistenza familiare al coniuge ed al figlio minore. Sussiste in pieno, dunque, secondo i giudici del Consiglio di Stato, il presupposto della destituzione, di cui all'art. 7. n. 6, del d.P.R. n. 737/1981".

In arrivo il sorpassometro



Si tratta di un dispositivo di controllo che utilizza telecamere collocate generalmente in posizione sopraelevata, direttamente collegate ad alcune spire installate sul manto stradale.

I sensori rilevano il passaggio dell'automobile facendo attivare le telecamere che fotografano l'autovettura e registrano un filmato che ripercorre i 5 secondi precedenti e i 10 successivi all'infrazione, nonché la targa del veicolo.

Poiché le telecamere sono collegate a un computer dotato di modem, il materiale registrato viene automaticamente trasmesso via GPRS alla centrale di controllo.

Per registrare l'infrazione non si rende quindi necessaria la presenza fisica di un operatore; dopo un vaglio in sede di controllo, atto a scartare i falsi positivi e gli episodi dubbi, il tutto viene rinviato alla sede del comando operativo provinciale di competenza, così che l'addetto di Polizia incaricato può visionare i filmati ed emettere il relativo verbale.

I sorpassometri (postazioni sia fisse che mobili) vengono posizionati in punti abbastanza sensibili come quelle strade statali dove, essendo il sorpasso particolarmente pericoloso, è presente la striscia continua; ma il dispositivo può essere anche presente su autostrade e tangenziali così da rilevare le violazioni riguardanti l'accesso alla corsia di emergenza.

Il sorpasso è disciplinato dall'art. 148 C.d.S. che precisa anche i casi in cui tale manovra è vietata: la violazione del divieto di sorpasso può costare una multa di importo variabile, in base alla gravità della manovra, dagli 80 euro fino a 1.272 euro.

In alcuni casi alla sanzione pecuniaria può accompagnarsi la perdita da 2 a 10 punti sulla patente o addirittura, nei casi più gravi, la sospensione della stessa.

Va precisato che la sanzione può essere elevata solo se la manovra di sorpasso viene completata, con rientro nella propria corsia dopo aver superato il veicolo che precede e non se, ad esempio, rilevato lo strumento si rientra subito in carreggiata senza effettuare alcun sorpasso.

Tuttavia, stante l'alto rischio di incidenti sotteso a tali pratiche, il consiglio è di ponderare con estrema cura la convenienza e la l'opportunità di effettuare la manovra di sorpasso in tutta sicurezza, rispettando gli appositi divieti indicati dal [Codice della Strada](#) e dalla segnaletica stradale.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

“Messa alla prova” - Ripercussione sui provvedimenti prefettizi di sospensione cautelare della patente di guida

Con la nota n. 2011-2347 dell' 11 aprile 2016 Il Ministero dell'Interno, DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali - Ufficio Politiche per l'attuazione del sistema sanzionatorio amministrativo ha diramato direttive in ordine al rapporto tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (che, se svolta con esito positivo, determina l'estinzione del reato) e l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, prevista dall'articolo 168-ter, secondo comma, c.p., a mente del quale "l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge".

Nella nota si legge che la questione è stata affrontata dalla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che con la recente sentenza n. 40069/2015 ha esaminato per la prima volta l'ipotesi in cui, in base al combinato disposto degli articoli 168-bis e 168-ter, c.p., e degli articoli del codice della strada che prevedono la sospensione o la revoca della patente conseguente alla commissione di reato, le predette sanzioni accessorie vanno applicate anche in assenza di condanna definitiva penale.

Per la Suprema Corte appaiono prive di fondamento le istanze di restituzione, in autotutela, delle patenti sospese in via cautelare.

L'istituto della messa in prova (applicabile, come noto, ai soli reati puniti con pena edittale pecuniaria, o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni) esso, secondo la Suprema Corte, costituisce uno "strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, insorto con la formulazione dell'accusa o con l'inizio dell'indagine da parte del P.M.", e non prevede un preventivo accertamento della responsabilità penale. Tale ultimo elemento lo distingue nettamente dagli istituti previsti dagli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, c.d.s., con il quale presenta, per altri versi, indubbe affinità. Detta affinità, tuttavia, non si estende alla competenza alla determinazione della sanzione accessoria; infatti, solamente nelle ultime due fattispecie citate è il giudice che, in deroga al generale principio di cui all'articolo 224, c.d.s., in caso di sostituzione della pena principale con quella del lavoro di pubblica utilità, dichiara l'estinzione del reato e la riduzione a metà del periodo di sospensione della patente.

Ne consegue che, in base al combinato disposto degli articoli 221 e 224 del codice della strada, nelle ipotesi in cui si perviene all'estinzione del reato ex articolo 168-bis, c.p., l'adozione dei provvedimenti di sospensione oppure di revoca della patente rientrano nella competenza del Prefetto. Quindi, secondo la Suprema Corte, quando il processo penale viene definito per estinzione del reato, l'accertamento effettuato in sede amministrativa riprende la capacità di spiegare alcuni autonomi effetti, e "gli atti vengono restituiti [al Prefetto] per riprendere il loro corso nella naturale sede amministrativa".

La Cassazione chiarisce anche che il momento in cui il Prefetto applica la sanzione accessoria è successivo al passaggio in giudicato della sentenza che accerta e dichiara l'estinzione del reato, e che gli viene trasmessa dal cancelliere secondo le modalità previste dall'art. 223, c.d.s., dirimendo così anche il quesito posto da codesto U.T.G..



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2001 e n. 100/2002/2007 del R.D. 30/03/2002, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario farsi riferimento al modulo decorativo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio diverse tipologie di finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti Consob del quinto. Prestiti con delega di pagamento. Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Cofidis S.p.A., Acea S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bk, Banca (Gruppo) S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.